

COMUNICATO N. 133/DIV - 18 MARZO 2025

133/497

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024-2025

GARE DEL 15, 16 E 17 MARZO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 15, 16 e 17 Marzo 2025

13^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A			GIRONE B		
ARZIGNANO V.	GIANA ERMINIO	1-0	ASCOLI	AREZZO	1-0
ATALANTA U23	FERALPISALO'	4-1	CARPI	PINETO	1-1
CALDIERO TERME	NOVARA	2-0	LUCCHESE	CAMPOBASSO	2-0
LECCO	L.R. VICENZA	1-1	MILAN FUTURO	PONTEDERA	1-1
LUMEZZANE	RENATE	0-2	PERUGIA	LEGNAGO SALUS	2-1
PADOVA	PERGOLETTESE	2-1	PESCARA	VIS PESARO	2-2
PRO VERCELLI	VIRTUS VERONA	0-0	PIANESE	TORRES	2-1
TRENTO	ALCIONE MILANO	1-0	RIMINI	GUBBIO	0-1
TRIESTINA	PRO PATRIA	1-0	SPAL	TERNANA	0-3
UNION CLODIENSE	ALBINOLEFFE	1-3	VIRTUS ENTELLA	SESTRI LEVANTE	4-0

GIRONE C

ACR MESSINA	CATANIA	0-1		
AZ PICERNO	MONOPOLI	2-2		
CASERTANA	SORRENTO	4-0		
CROTONE	AUDACE CERIGNOLA	2-1		
FOGGIA	CAVESE	0-1		
LATINA	JUVENTUS NEXT GEN	3-2		
POTENZA	TEAM ALTAMURA	3-1		
TRAPANI	GIUGLIANO	1-2		
RIPOSANO: AVELLINO E BENEVENTO				











DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi, Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 15, 16 E 17 MARZO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, FOGGIA, PESCARA, PIANESE, RIMINI, SORRENTO, TRAPANI, TRIESTINA, UNION CLODIENSE, LECCO, L.R. VICENZA, TEAM ALTAMURA, POTENZA, SPAL e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.700,00

ACR MESSINA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori rientravano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, numerosi oggetti (sei pezzi di intonaco, due accendini, un bicchiere di plastica semipieno, sei tubetti di fumogeni che erano stati precedentemente accesi e un succo di frutta Brick semipieno) sul terreno di gioco, senza conseguenze;

- B) per avere i suoi sostenitori (circa il 75%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
- 1. al 30°, 31° e al 32° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni ripetuto in ciascuna delle circostanze per tre volte e per la durata di quindici secondi per ogni coro;
- 2. al 15° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per circa dieci secondi;
- C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 2 minuti e 40 secondi, presentandosi in ritardo per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 1.200 per le condotte sub A) e B), ritenuta la continuazione fra le stesse, e € 500 per la condotta sub C)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna all'altezza della panchina avversaria, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

- 1. nell'aver lanciato, all'indirizzo dei componenti della panchina avversaria, quattro bottigliette di plastica semipiene di cui due che cadevano sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza conseguenze e così provocando la reazione del Sig. Raffaele Addamo.
- 2. nell'aver lanciato numerosi sputi all'indirizzo di alcuni tesserati avversari, senza attingerli.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare riprovevolezza della condotta sub 2., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FOGGIA

- A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Curva Nord, fischiato per l'intera durata del minuto di raccoglimento e intonato un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte;
- B) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra, che direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per circa un minuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, considerata la particolare odiosità della condotta sub B) e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

SESTRI LEVANTE

- A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:
- 1. lanciato, dieci minuti prima dell'inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, che causava una bruciatura di circa cm 20x10, senza arrecare altri danni;
- 2. lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel settore Distinti (utilizzato come zona cuscinetto) e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
- 3. lanciato, dopo il termine della gara, n. 4 bicchieri di plastica parzialmente pieni di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.
- B) per avere i propri sostenitori provocato alcuni danni ai servizi igienici del settore

agli stessi riservato consistiti nell'aver rotto un copriwater e una cassetta, nonché aver divelto alcune canaline.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 9° minuto del secondo tempo e al termine della gara, n. 2 bottigliette d'acqua piene a metà sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la relativa pericolosità, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo, n. 1 fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TEAM ALTAMURA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l'85%) posizionati nel Settore Ospiti, prima dell'inizio della gara, fischiato per l'intera durata del minuto di raccoglimento e intonato un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CATANIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 2 minuti e 40 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 53° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 22° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

LECCO per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto 6 volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 94° minuto della gara, una mela sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

PRO PATRIA per avere, la totalità dei suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica,

consistiti nell'aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere semipieno di liquido nel recinto di gioco, senza consequenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l'80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo e al 53° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **20 MAGGIO 2025**

FERRARESE CLAUDIO

(LUCCHESE)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva reiteratamente dall'area tecnica, protestava veementemente e ripetutamente e, uscendo dal campo, pronunciava una frase irrispettosa ed una offensiva nei suoi confronti per contestarne l'operato.

ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto del minimo edittale previsto dalla norma sopra citata (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente addetto All'arbitro).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL <u>1° APRILE 2025</u>

PIETRANTONIO DAVIDE

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava al IV Ufficiale e gli mostrava l'immagine di un episodio di gioco su un tablet, contestando il suo operato e proferendo nei confronti della quaterna arbitrale frasi offensive ed irrispettose per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **25 MARZO 2025**

MATARAZZO GIUSEPPE

(CATANIA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dall'area tecnica e si avvicinava a quella avversaria per discutere con un tesserato avversario.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,

comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOSCAGLIA ROCCO (LATINA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CORCIONE DOMENICO

(CAVESE)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale in quanto proferiva ripetutamente una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEZZANOTTI DAVIDE

(ASCOLI)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, mentre un calciatore della propria squadra veniva soccorso dai sanitari, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GORGONE GIORGIO

(LUCCHESE)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva ripetutamente dall'area tecnica e protestava nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALDINI SILVIO

(PESCARA)

AMMENDA € 500,00

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 64° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, dopo aver evitato di essere colpito dal lancio di bottiglie da parte dei tifosi avversari e dopo essere stato oggetto di insulti da parte di un tifoso, reagiva proferendo frasi minacciose nei suoi confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (III INFR)

DI CARLO DOMENICO

(ASCOLI)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ARALDI GRAZIANO

(CARPI)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CALCAGNI RICCARDO

(NOVARA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzandosi da terra stringeva i genitali dell'avversario, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la sua riprovevolezza, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (VII INFR)

LAMBRUGHI ALESSANDRO

(PERGOLETTESE)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non in gioco, lo colpiva con una gomitata all'altezza del volto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, integrata dall'aver colpito l'avversario al volto con una gomitata.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PELLACANI FILIPPO

(PESCARA)

per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno sulla pancia, senza consequenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in

essere e, dall'altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONDINI GABRIELE

(CALDIERO TERME)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, integrata dall'aver colpito l'avversario alla caviglia con i tacchetti esposti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VITTURINI DAVIDE

(TRENTO)

per avere, terminata la gara, già sostituito e posizionato in panchina, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto entrava sul terreno di gioco e, dopo aver proferito frasi provocatorie nei loro confronti, li spintonava in maniera lieve sul busto, senza provocarne la caduta.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

BENTO MARTINS DE J AFONSO

(VIS PESARO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, entrava sul terreno di gioco e, dopo aver proferito frasi minacciose nei loro confronti, cercava il contatto fisico con quest'ultimi non riuscendoci solo grazie all'intervento dei propri compagni e dirigenti.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 2, calciatore sostituito).

<u>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE</u>

BRIGHT KEVIN
TASCONE MATTIA
PUCZKA DAVID

(ALCIONE MILANO) (AUDACE CERIGNOLA) (JUVENTUS NEXT GEN)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
MAZZOLO FRANCESCO (CALDIERO TERME)

BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TAVERNELLI CAMILLO (AREZZO) VIGLIOTTI GIANLUCA (CAVESE) **NEGRO DI STEFANO VINICIUS** (CROTONE) **PARODI GIULIO** (FOGGIA) **DELLA LATTA SIMONE** (L.R. VICENZA) **BOCIC MILOS** (LATINA) **GASBARRO ANDREA** (LUCCHESE) CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI) SCHIRONE LUCA (PINETO)

BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (SESTRI LEVANTE)

BRUSCAGIN MATTEO (SPAL)
ANTONELLI NICOLO (TORRES)
OLIVIERI MARCO (TRIESTINA)

PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)
RISPOLI FABIO (VIRTUS VERONA)
COPPOLA FRANCESCO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CARPANI GIANLUCA (ASCOLI)
VALZANIA LUCA (PESCARA)
GIORICO DANIELE (TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO V.)

PIERMARINI MATTIA (ASCOLI)

PELAMATTI ANDREA (CALDIERO TERME) REMY MELVYN JACQUES (CAMPOBASSO)

KIYINE SOFIAN (FOGGIA)
DEL SOLE FERDINANDO (GIUGLIANO)
GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)
PADULA CRISTIAN (GIUGLIANO)

SCAGLIA FILIPPO (JUVENTUS NEXT GEN)

FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)

MARENCO FILIPPO (LATINA)
KRITTA MARWANE (LECCO)
GUCHER ROBERT (LUCCHESE)
REGAZZETTI SAMUELE (LUMEZZANE)
MINELLI STEFANO (NOVARA)

CAROSSO ALESSANDRO (PRO VERCELLI) NUNZIATINI FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

IDDA RICCARDO (TORRES)

CASAROTTO MATTEO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE) **BALESTRERO DAVIDE** (FERALPISALO') **BROSCO RICCARDO** (PESCARA) **BENEDETTI AMEDEO** (TRAPANI) CAPPELLETTI DANIEL (TRENTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ODJER MOSES (ASCOLI) VARONE IVAN (ASCOLI)

PANADA SIMONE (ATALANTA U23) **VANO MICHELE** (CASERTANA)

COMENENCIA LIVANO SHYRON L (JUVENTUS NEXT GEN)

RAUTI NICOLA (L.R. VICENZA) MONTEVAGO DANIELE (PERUGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

AFENA-GYAN FELIX OHENE (JUVENTUS NEXT GEN)

COUBIS ANDREI (MILAN FUTURO) **NICOLI SIMONE** (PIANESE) PALOMBA LUIGI (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PETRUCCI DAVIDE (ACR MESSINA) MARRAS TOMMASO SIMONE (CALDIERO TERME) BENASSAI FRANCESCO (CAMPOBASSO) CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE) RIZZO ALBERTO (FERALPISALO') **CUOMO GIUSEPPE** (L.R. VICENZA) AMPOLLINI FEDERICO (LEGNAGO SALUS) **BOMBAGI FRANCESCO** (LEGNAGO SALUS) **DORE SALVATORE** (LEGNAGO SALUS) MALOTTI MANUELE (LUMEZZANE) **FAEDO CARLO** (PADOVA)

STANTE FRANCESCO (PERGOLETTESE)

MIGNANI GUGLIELMO (PIANESE) PROIETTO FRANCESCO (PIANESE) FABRIZI LUCA (PINETO) MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA) (PRO PATRIA) **CAVALLI TOMMASO ONETO EDOARDO** (SESTRI LEVANTE) VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)

SINANI ISMET (UNION CLODIENSE)

PAGANINI LUCA

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GELLI JACOPO (ACR MESSINA)
BERNARDI EDOARDO (ARZIGNANO V.)
D'ANDREA FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA)

D'ANGELO SONNY (CAMPOBASSO)
DI NARDO ANTONIO (CAMPOBASSO)

VERDE FRANCESCO (CAVESE)
DAVID ANTONIO (GUBBIO)
PELLEGRINI JACOPO (MONOPOLI)
GERARDINI FILIPPO (NOVARA)
KIRWAN NIKO (PADOVA)

PATANE' NICOLA (PERGOLETTESE)

VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
BONETTI ANDREA (RENATE)
MAZZAROPPI STEFANO (RENATE)

GOGLINO PATRICIO ALEXIS (SESTRI LEVANTE)
PALERMO RYDUAN (TEAM ALTAMURA)

SCOTTO LUIGI (TORRES)
TOSCANO MARCO (TRAPANI)
BARISON ALBERTO (TRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LONGO SALVATORE (ALBINOLEFFE) MARIETTA CHRISTIAN (ALBINOLEFFE) **BONAITI STEFANO** (ALCIONE MILANO) MATTIOLI ANDREA (ARZIGNANO V.) RAIMO ALESSANDRO (CATANIA) OVISZACH ENRICO (CROTONE) **RUSSO DANILO** (GIUGLIANO) WELBECK MASEKO NANA ADDO (LUCCHESE) KHAILOTI OMAR (NOVARA) LETIZIA GAETANO (PESCARA)

MARCHETTI STEFANO (PRO VERCELLI) SBRAGA ANDREA (PRO VERCELLI) PIOVANELLO ENRICO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE SENA CARMINE (ACR MESSINA) **DEZI JACOPO** (AREZZO) **ZUPPEL DIEGO** (LATINA) **BALDINI ENRICO** (LUMEZZANE) MARCONI GIACOMO (PERUGIA) RENAULT CHRISTOPHE PHIL (PRO PATRIA) ACCORNERO FEDERICO (TRENTO) SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA)

CHIWISA MANNAH (UNION CLODIENSE)

(VIS PESARO) (VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott: Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze 18 Marzo 2025

IL PRESIDENTE Matteo Marani